



Contratto di Assicurazione per i natanti

PLAN NAUTICA ²⁰

Il presente Fascicolo informativo contenente:

(a) la Nota informativa, comprensiva del Glossario;

(b) le Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei natanti

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2016

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso gli Intermediari e sul sito internet della Compagnia (www.gruppooitas.it) è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di natante. Detto preventivo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici 2.

Telefono 0461.891711

www.gruppoitas.it

e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 280 milioni di euro, di cui 91 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 179 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è di 3,72 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione
(A1)	Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra
(B)	Assicurazione Incendio - Furto e Rapina
(C)	Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati

(A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione – La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da **lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante** descritto in polizza o di quello al quale il motore amovibile descritto in polizza sia di volta in volta applicato. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla **navigazione o giacenza del natante in acque private**.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a **gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.**

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'assicurazione **non è operante:**

- se il conducente **non è abilitato alla navigazione** a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di **natanti adibiti a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente qualificato;
- durante l'esercizio di **attività idrosportiva**;
- nel caso di **natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea** (D.M. 19/11/92 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, **se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione**;
- nel caso di **natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** in violazione alle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, **la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Le Condizioni Generali di Assicurazione contengono altresì **condizioni aggiuntive** valide se richiamate nella scheda di polizza e, per la Cond. E), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrapprezzo. Si riportano alcune di tali condizioni, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tali condizioni aggiuntive:

- Natanti adibiti a scuola guida.**
- Danni a cose ed animali di terzi.**
- Attività idrosportiva - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.**
- Estensione dei limiti di Navigazione.**
- Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore** per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente copertura assicurativa è prestata con la forma tariffaria della Tariffa Fissa.

Avvertenza: la garanzia Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei natanti prevede massimali di risarcimento con limiti, rispettivamente, per i danni alle persone e per i danni alle cose ed animali. Si riporta qui di seguito un esempio numerico di come, in concreto, il massimale operi.

COPERTURA PRESTATATA per € 10.000.000 per sinistro
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a persone
 LIMITE di € 10.000.000 per i danni a cose e animali

IPOTESI 1: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 3.000.000: il sinistro sarà interamente risarcito.

IPOTESI 2: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 11.000.000: verrà erogato l'intero massimale, restando la differenza a carico dell'Assicurato.

IPOTESI 3: Danni a persone per € 9.000.000 e danni a cose per € 1.000.000: entrambe le tipologie di danno verranno completamente risarcite.

IPOTESI 4: Danni a persone per € 5.000.000 e danni a cose per € 8.000.000: il danno a persone sarà completamente risarcito, mentre il danno a cose sarà risarcito fino a € 5.000.000.

IPOTESI 5: Danni a persone per € 10.000.000 e danni a cose per € 1.000.000: il danno a persone verrà risarcito fino ad € 9.000.000 ed il danno a cose sarà interamente risarcito.

IPOTESI 6: Danni a persone per € 10.000.000 e danni a cose per € 2.000.000: sono riservate al risarcimento delle rispettive tipologie di danno € 5.000.000 per i danni a persone ed € 1.000.000 per i danni a cose. La differenza tra detti importi e l'ammontare del danno è di € 5.000.000 per i danni a persone ed € 1.000.000 per i danni a cose, al risarcimento dei quali verrà destinato il massimale residuo di € 4.000.000.

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia:

- avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi con preavviso di almeno trenta giorni;
- mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra

Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio e preavviso di scadenza.

(A1) Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra – qualora sia stato

corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza, la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i danni cagionati dall'incendio del medesimo, dal natante descritto in polizza in conseguenza:

- delle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma;
- della giacenza a terra del natante nei paesi bagnati dalle acque (marine e interne) per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A).

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ferme restando le esclusioni dal novero di terzi di cui all'art. 129 della Legge, sono inoltre esclusi i danni:

- alle cose di terzi che il Contraente o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da ospiti o da dipendenti addetti al servizio del natante;
- cagionati al mezzo che effettua il trasporto del natante ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, sia durante il trasporto sia durante le operazioni di carico e scarico;
- da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da caduta del natante;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

Avvertenza: la garanzia Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra

prevede massimali di risarcimento il cui funzionamento è simile a quello indicato nella Sezione (A) che precede.

(B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Con la garanzia Incendio, la Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante e motore indicati in polizza, compresi accessori e apparecchiature fissati allo scafo in modo inamovibile, in conseguenza di: **incendio, fulmine, esplosione e scoppio di infiammabili di normale dotazione.**

La garanzia è prestata anche per le pertinenze e dotazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nonché per eventuali altre apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo che siano espressamente indicati in polizza e il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata.

Con la garanzia Furto e Rapina, la Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante e motore indicati in polizza, compresi accessori e apparecchiature fissati allo scafo in modo inamovibile, in conseguenza di **furto e rapina (o pirateria), totali o parziali, consumati o tentati.**

La garanzia è prestata, per i soli casi di evento totale di furto e rapina, anche per le pertinenze e dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti nonché per eventuali altre apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo che siano espressamente indicate in polizza e il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata.

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, specificamente all'Articolo B.4 per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

- l'assicurazione non vale quando vi sia stata **appropriazione indebita.**

Sono inoltre esclusi:

- i danni derivanti dal **trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche**, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di **uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, caduta di neve,**

alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;

- i danni derivanti dalla **partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove**, salvo che si tratti di regate veliche;
- i danni avvenuti in occasione di **guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;**
- i danni causati da **bruciature verificatesi in assenza di incendio** nonché quelli agli **impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico** comunque manifestatosi;
- i danni derivanti dal **mancato uso del natante o del motore e dal suo deprezzamento;**
- i danni subiti dalle **parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.**

Avvertenza: la presente copertura assicurativa prevede **franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**, per un'indicazione di maggiore dettaglio dei quali si rinvia agli Articoli B.1, B.2 e B.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo operino.

Natante assicurato per € 10.000, comprese apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo.

CASO A) Incendio alle apparecchiature non stabilmente fissate allo scafo

L'indennizzo massimo liquidabile per le sopraddette apparecchiature o strumentazioni non potrà superare un importo pari al 20% della somma complessivamente assicurata.

- danni per € 3.000
 - massimo indennizzo = 20% del valore complessivamente assicurato pari ad € 2.000
-

CASO B) Furto

In caso di sinistro furto o rapina la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente, con un minimo assoluto di € 200, a carico dell'Assicurato stesso.

B1) Furto totale

- calcolo scoperto $10.000 \times 15\% = € 1.500$ (superiore al minimo non indennizzabile);
- indennizzo = $10.000 - 1.500 = € 8.500$

B2) Furto parziale per € 1.000 (esclusi enti amovibili)

- calcolo scoperto $1.000 \times 15\% = € 150$ (inferiore al minimo non indennizzabile);
 - indennizzo = $1.000 - 200 = € 800$
-

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

(C) Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati –

l'assicurazione vale per gli **infortuni che le persone imbarcate** (sia addette alla navigazione, ma non remunerate per tali mansioni, sia trasportate a titolo di cortesia) **subiscano a causa dell'uso del natante** designato in polizza, dal momento in cui salgono, al momento in cui ne discendono o quando utilizzano il battello di servizio, appartenente al natante descritto in polizza, per portarsi da bordo a terra e viceversa. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte od una invalidità permanente. Sono considerati infortuni anche:

- l'**asfissia** non di origine morbosa;
- l'**annegamento**;
- l'**assideramento** o il **congelamento**;
- i **colpi di sole o di calore**.

L'assicurazione è prestata anche:

- per gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile;
- per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- dall'uso del natante in occasione della **partecipazione a gare e relative prove od allenamenti**;
- dalla guida del natante **quando l'Assicurato non sia munito dell'abilitazione prescritta**, se richiesta, dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o sia affetto da infermità riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- da **abuso di alcolici e di psicofarmaci**, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- da **reati dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- da **guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche**;
- dalla **partecipazione ad imprese**, anche sportive, **di carattere eccezionale o ad azioni temerarie**;
- da **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche** (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- in occasione di **trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione**.

Avvertenza: per informazioni circa il limite massimo d'età (80esimo anno d'età) e le norme di liquidazione si rinvia agli Articoli C.6 e seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Inoltre, ai sensi dell'Articolo C.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non è operante, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, per le **persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.**

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di

premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Per quanto riguarda i soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa si rimanda ai paragrafi di cui alla presente Nota Informativa (specificamente ai paragrafi 3(A), 3(A.1), 3(B) e 3(C)), nonché agli Articoli A.2, B.4 e C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per un'elencazione delle principali esclusioni di garanzia collegate alle diverse tipologie assicurative offerte. Con specifico riferimento alla Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione, in tali casi la Compagnia eserciterà **diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del D.lgs. 209/2005.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

6. Premi

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento

elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa applicata. Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a finanziamenti, per la parte di premio relativa alle garanzie accessorie all'Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 65
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 18,20

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 11,70	18%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato.

7. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere all'Assicurato, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti. Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it).

8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Compagnia.

9. Recesso

Fatte salve le specifiche ipotesi disciplinate dalla legge, non sono previste altre ipotesi di rescindibilità del contratto.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione A | Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione: 10,50% SSN + 12,50% imposte = **23%**;
- Sezione A1 | Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra = **23%**;
- Sezione B | Assicurazione Incendio - Furto e Rapina = **13,50%**;
- Sezione C | Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati = **2,50%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

La Compagnia non opera attraverso una propria rete di riparatori. Per ulteriori informazioni si invita, in ogni caso, l'Assicurato a contattare direttamente la Compagnia.

12. Procedura per il risarcimento del danno

Avvertenza: la denuncia deve essere presentata **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.). La Compagnia deve liquidare il sinistro ed effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato della proposta di liquidazione o, in ogni caso, entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta non riscontrata dall'Assicurato.

Si rimanda al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it) per ottenere l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.

13. Incidenti con controparti estere

Qualora si verifichi un sinistro in acque territoriali italiane con un Natante immatricolato o registrato all'estero, ovvero con un motore amovibile munito di certificato di uso straniero o altro documento equivalente emesso all'estero, per i quali risulti assolto l'obbligo di assicurazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 della Legge e dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008, il risarcimento dei danni fisici subiti potrà essere ottenuto rivolgendosi a seconda dei casi:

- all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, qualora il Natante/motore amovibile estero disponga di Certificato Internazionale di Assicurazione rilasciato dagli Uffici Nazionali di Assicurazione di Germania, Austria e Slovenia.
- alla compagnia assicurativa italiana che assicura il Natante/motore amovibile estero ai sensi delle lettere a) e d) dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/ 2008;
- alla compagnia assicurativa italiana con cui la compagnia assicurativa del Natante/motore amovibile responsabile del sinistro ha concluso un'apposita convenzione per la gestione e la liquidazione dei sinistri avvenuti in Italia;
- alla compagnia assicurativa italiana del Natante/motore amovibile responsabile del sinistro abilitata o autorizzata ad esercitare in Italia.

Qualora si verifichi un sinistro al di fuori delle acque territoriali italiane, invece, occorrerà fare riferimento alla normativa dei diversi Stati ed alla normativa comune ai paesi dell'Unione Europea. La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal natante assicurato a seguito di collisione con altro natante non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro

La Polizza non prevede forme tariffarie con meccanismi che consentano di influire sul premio di rinnovo rimborsando in tutto o in parte gli importi liquidati per i sinistri eventualmente occorsi.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I contraenti e i danneggiati hanno facoltà di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano ai sensi della

normativa vigente in materia di accesso agli atti dell'impresa, secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008.

16. Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

ITAS Mutua - Servizio Reclami

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento

Fax 0461 891 840 - e.mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b)** numero della polizza e nominativo del Contraente;
- c)** numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e)** breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela;
- f)** ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, a mezzo posta (Via del Quirinale 21, 00187 Roma), o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura **FIN-NET**, accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

- 1) Mediazione finalizzata alla conciliazione:** per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D.Lgs.n.28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
- 2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite:** è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L.12 settembre 2014 n.132). In tal caso le parti sottoscrivono

un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.

- 3) Arbitrato:** Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".

Mediazione: Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono regolamentate dal D.lgs.04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e dalle normative secondarie di attuazione.

ITAS Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



Ermanno Grassi
Il Direttore Generale
ITAS Mutua

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

Assicurato:

per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione:

il contratto di assicurazione

Compagnia:

ITAS Mutua.

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Franchigia:

l'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Furto:

il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Incendio:

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro

Infortunio:

sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la navigazione del natante

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza

Legge:

Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni private

Natante:

qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

Rapina:

il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Risarcimento:

la somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto:

la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Tariffa:

la tariffa della Compagnia, approvata ai sensi dell'art. 133 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto

PLAN NAUTICA

Sommario

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2016

Sezione A - Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore

Condizioni generali

Pag. 2

- Art. A. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. A. 2 - Esclusioni e rivalsa
- Art. A. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. A. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. A. 5 - Limiti di navigazione
- Art. A. 6 - Pagamento del premio
- Art. A. 7 - Durata del contratto
- Art. A. 8 - Maggiorazione del premio per sinistrosità
- Art. A. 9 - Periodi di osservazione della sinistrosità
- Art. A.10 - Sostituzione del certificato e contrassegno
- Art. A.11 - Trasferimento della proprietà del natante
- Art. A.12 - Modalità per la denuncia dei sinistri
- Art. A.13 - Gestione delle vertenze
- Art. A.14 - Proposta di rinnovo
- Art. A.15 - Richiesta di risoluzione per il furto del natante
- Art. A.16 - Oneri a carico del contraente
- Art. A.17 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

Pag. 4

Condizioni speciali

Pag. 5

Sezione A1 - Assicurazione facoltativa della Responsabilità Civile quando il natante è a terra

Pag. 6

- Art. A1.1 - Oggetto dell'assicurazione - Limiti - Esclusioni

Sezione B - Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Pag. 7

- Art. B. 1 - Oggetto dell'assicurazione Incendio
- Art. B. 2 - Oggetto dell'assicurazione Furto e Rapina
- Art. B. 3 - Scoperto e franchigia
- Art. B. 4 - Esclusioni
- Art. B. 5 - Valutazione dei danni

- Art. B. 6 - Recupero delle cose rubate o rapinate
- Art. B. 7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- Art. B. 8 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. B. 9 - Alienazione del natante
- Art. B.10 - Assicurazione per conto altrui
- Art. B.11 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno
- Art. B.12 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria
- Art. B.13 - Rinvio

Sezione C - Assicurazione Infortuni del Conducente e dei Trasportati

Pag. 10

- Art. C. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. C. 2 - Estensione territoriale - Limiti di navigazione
- Art. C. 3 - Capitali assicurati
- Art. C. 4 - Validità dell'assicurazione
- Art. C. 5 - Rischi esclusi
- Art. C. 6 - Limiti di età
- Art. C. 7 - Persone non assicurabili
- Art. C. 8 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi
- Art. C. 9 - Criteri di indennizzabilità
- Art. C.10 - Morte
- Art. C.11 - Invalidità permanente
- Art. C.12 - Rimborso spese mediche e di rimpatrio
- Art. C.13 - Modalità di valutazione del danno
- Art. C.14 - Alienazione del natante
- Art. C.15 - Assicurazione per conto altrui
- Art. C.16 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno
- Art. C.17 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria
- Art. C.18 - Rinvio

Condizioni particolari valevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua

Pag. 15

SEZIONE A - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE

Condizioni generali

Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza o di quello al quale il motore amovibile descritto in polizza sia di volta in volta applicato. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. La Compagnia inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa" i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". **Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.**

Art. A.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente qualificato;
- durante l'esercizio di attività idrosportiva;
- nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/92 n. 566)", se la navigazione

avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.5 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Art. A.6 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. A.7 - Durata del contratto

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia:

- **avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi con preavviso di almeno trenta giorni;**
- **mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.**

Art. A.8 - Maggiorazione del premio per sinistrosità

Fermo il disposto degli Articoli A.7 ed A.14, qualora nei periodi di osservazione di cui al successivo Articolo A.9, vengano pagati 3 o più sinistri, il premio calcolato per l'eventuale rinnovo della copertura assicurativa per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% del premio base di tariffa. La sostituzione del natante non interrompe il periodo di osservazione in corso. Resta fermo il disposto dell'Articolo A.7. Nel caso di natante precedentemente assicurato con altra Compagnia, ai fini dell'applicazione del pejus, si considerano i sinistri pagati all'assicurato negli ultimi 12 mesi dal precedente assicuratore.

Art. A.9 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione dell'Articolo A.8 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. A.10 - Sostituzione del certificato e contrassegno

Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del

contrassegno, la Compagnia provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio.

Art. A.11 - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento della proprietà del natante comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

- a) Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
- b) Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e alla Compagnia la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. **Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

È prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui non si verifichi la cessione del contratto o la conservazione dello stesso in capo al Contraente; in questo caso la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita, dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Art. A.12 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. A.13 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. A.14 - Proposta di rinnovo

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dell'Art. A.7 - Durata del contratto in tema di cessazione del rischio e preavviso di scadenza.

Art. A.15 - Risoluzione del contratto per furto del natante

L'assicurazione non ha effetto nel caso di navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283 comma 1, lettera d) della Legge, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al SSN, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno successivo alla denuncia di furto.

Art. A.16 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. A.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(valide soltanto se espressamente richiamate nella scheda di polizza e, per la Cond. E), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. A.2, secondo comma, e A.17, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

A) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

B) Danni a cose ed animali di terzi

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura seguente:

- € 50 per ogni sinistro per i natanti fino a 200 CV;
- € 150 per ogni sinistro per i natanti di oltre 200 e fino a 300 CV;
- € 250 per ogni sinistro per i natanti di oltre 300 e fino a 500 CV;
- € 500 per ogni sinistro per i natanti di oltre 500 CV.

La Compagnia conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

C) Attività idrosportiva - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

D) Estensione dei limiti di Navigazione

I limiti di navigazione di cui all'Articolo A.5 vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

E) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La Compagnia, a parziale deroga dell'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) assicurato che del Conducente del natante descritto in polizza per i seguenti casi:

- natante guidato da persona non abilitata dalle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il Conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;
- assicurazione della Responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
- natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni.

Qualora il Contraente sia una società (proprietaria o locataria) l'assicurazione non è operante nel caso in cui la società stessa fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Condizioni speciali

(valide soltanto se espressamente richiamate)

A) VINCOLO PER NATANTI LOCATI IN "LEASING"

(ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing).

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed iscritto nei pubblici registri a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di

assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto natante, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

B) VINCOLO PER NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

(ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze dei Pubblici Registri:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

SEZIONE A I) ASSICURAZIONE FACOLTATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE QUANDO IL NATANTE È A TERRA

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Art. A1.1 - Oggetto dell'assicurazione - Limiti - Esclusioni

L'assicurazione di cui alla presente Sezione A I) è regolata dalle Condizioni Generali della sezione A) ad eccezione degli Articoli A.2, secondo comma, e A.17. Restano applicabili le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

- 1) La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dal natante descritto in polizza, ivi compresi i danni cagionati dall'incendio del medesimo, in conseguenza:
 - delle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma;
 - della giacenza a terra del natante nei paesi bagnati dalle acque (marine e interne) per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A).
- 2) La garanzia vale fino alla concorrenza dei massimali di Responsabilità Civile verso Terzi indicati negli appositi riquadri della polizza.

Ferme restando le esclusioni dal novero di terzi di cui all'art. 129 della Legge, **sono inoltre esclusi i danni:**

- alle cose di terzi che il Contraente o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da ospiti o da dipendenti addetti al servizio del natante;
- cagionati al mezzo che effettua il trasporto del natante ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, sia durante il trasporto sia durante le operazioni di carico e scarico;
- da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da caduta del natante;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

SEZIONE B) ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione Incendio

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante e motore indicati in polizza, compresi accessori e apparecchiature fissati allo scafo in modo inamovibile, in conseguenza di: incendio, fulmine, esplosione e scoppio di infiammabili di normale dotazione. La garanzia è prestata anche per le pertinenze e dotazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nonché per eventuali altre apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo che siano espressamente indicati in polizza e il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata. **L'indennizzo massimo liquidabile per le sopraddette apparecchiature o strumentazioni non potrà superare un importo pari al 20% della somma complessivamente assicurata. La garanzia è operante solo per le acque per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A) e durante la giacenza a terra del natante, nei Paesi bagnati da quelle acque.**

Art. B.2 - Oggetto dell'assicurazione Furto e Rapina

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante e motore indicati in polizza, compresi accessori e apparecchiature fissati allo scafo in modo inamovibile, in conseguenza di furto e rapina (o pirateria), totali o parziali, consumati o tentati.

La garanzia è prestata, per i soli casi di evento totale di furto e rapina, anche per le pertinenze e dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti nonché per eventuali altre apparecchiature o strumentazioni inerenti alla navigazione non solidamente fissate allo scafo che siano espressamente indicate in polizza e il cui valore venga compreso nella somma complessivamente assicurata. **L'indennizzo massimo liquidabile per le sopraddette apparecchiature o strumentazioni non potrà superare un importo pari al 20% della somma complessivamente assicurata,**

fermi restando scoperto e franchigia indicati al successivo Articolo B.3.

La Compagnia indennizza altresì i danni al natante assicurato verificatisi durante la navigazione o giacenza in acqua, successivamente alla consumazione del furto o rapina totali e prima che sia stato ritrovato. Per l'eventuale motore fuoribordo che sia specificato in polizza, la garanzia è operante **a condizione che lo stesso sia fissato allo scafo mediante valido congegno antifurto o sia ricoverato in locale chiuso a chiave.**

La garanzia è operante solo per le acque per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A) e durante la giacenza a terra del natante, nei Paesi bagnati da quelle acque. Il furto è indennizzabile unicamente qualora venga provato che il natante si trovi in luogo recintato e protetto e che l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante effrazione, oppure in altro luogo, in acqua o a terra, purché vengano adottate misure di sicurezza adeguate, quali catene, lucchetti o altri idonei congegni di bloccaggio.

Art. B.3 - Scoperto e franchigia

In caso di sinistro furto o rapina la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente, con un minimo assoluto di € 200,00, a carico dell'Assicurato stesso.

Per "battelli pneumatici a motore" in caso di sinistro furto o rapina, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 25% rimanente, con un minimo assoluto di € 400,00 a carico dell'Assicurato stesso.

Art. B.4 - Esclusioni

L'assicurazione non vale quando vi sia stata appropriazione indebita.

Sono inoltre esclusi:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi

per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;
- i danni derivanti dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- i danni derivanti dal mancato uso del natante o del motore e dal suo deprezzamento;
- i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.

Art. B.5 - Valutazione dei danni

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo si farà riferimento al valore commerciale del natante al momento del sinistro stesso sulla base dei valori medi quali risultino da pubblicazioni specializzate del settore al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del natante al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del natante e delle sue parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, qualora si abbia ritrovamento prima dell'avvenuto indennizzo, la Compagnia risponderà unicamente dei danni eventualmente sofferti dal natante a titolo di furto parziale.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il natante assicurato aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta.

Art. B.6 - Recupero delle cose rubate o rapinate

In caso di furto o rapina, se le cose rubate o rapinate vengono in

tutto o in parte recuperate, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia che, se ha già indennizzato integralmente il danno, a sua discrezionale scelta, potrà ottenere in proprio favore il trasferimento del diritto di proprietà sulle medesime, oppure il rimborso dell'indennizzo pagato per dette cose.

Se l'indennizzo invece è stato solo parziale, il valore delle cose recuperate verrà ripartito in proporzione tra Compagnia ed Assicurato con diritto di quest'ultimo di conservare la proprietà restituendo alla Compagnia l'indennizzo riscosso.

Nel caso in cui il recupero avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose stesse in conseguenza del furto o della rapina, esclusi i danni alle parti meccaniche.

Art. B.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del C.C. la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale competente.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo B.8;
- 2) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. B.8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata alla Compagnia con

l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso della Compagnia, senza avere diritto ad indennità per questo titolo. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. B.9 - Alienazione del natante

In caso di alienazione del natante, l'assicurazione cessa con effetto immediato al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso. Se l'alienazione del natante avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo natante dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo natante, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. B.10 - Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento alla determinazione del danno. **L'accertamento e la determinazione di danni sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'indennità liquidata ai termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. B.11 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, la effettuata liquidazione ed il pagamento di risarcimento, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. B.12 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Art. B.13 - Rinvio

Valgono anche gli Articoli A.2, escluso secondo comma, A.3, A.4, A.6, A.7, A.14, A.16 e A.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

SEZIONE C) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione infortuni è stipulata tra le Parti in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Art. C.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che le persone imbarcate (sia addette alla navigazione, ma non remunerate per tali mansioni, sia trasportate a titolo di cortesia) subiscono a causa dell'uso del natante designato in polizza, dal momento in cui salgono, al momento in cui ne discendono o quando utilizzano il battello di servizio, appartenente al natante descritto in polizza, per portarsi da bordo a terra e viceversa.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte od una invalidità permanente.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia **non di origine morbosa**;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

L'assicurazione è prestata anche:

- per gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile;
- per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.

Art. C.2 - Estensione territoriale - Limiti di navigazione

L'assicurazione infortuni è operante solo per le acque (marine e interne) per le quali vale l'assicurazione di cui alla Sezione A).

Art. C.3 - Capitali assicurati

L'assicurazione è prestata globalmente a favore del Conducente del natante e dei Trasportati. Le indennità assicurate per ciascuna persona si determinano suddividendo i capitali complessivamente assicurati - risultanti dalla tabella delle combinazioni sotto riportata - per il numero dei posti del natante, compreso quello del Conducente, quale risulta, in base alle disposizioni vigenti, dal certificato o dalla licenza di navigazione rilasciata dalla competente Autorità o, qualora non sia prevista la licenza, come indicazione apposta dal Contraente, sul frontespizio di polizza, in base ai dati forniti dalla Casa Costruttrice del natante.

Qualora si tratti di natante monoposto i capitali complessivamente assicurati risultanti dalla combinazione prescelta si intendono ridotti del 50%. Per le persone di età inferiore ai 12 anni compiuti, tuttavia, i capitali assicurati per casi di morte e di invalidità permanente se superiori, vengono ridotti a € 1.000,00 per caso di morte ed a € 10.000,00 per il caso di invalidità permanente.

CAPITALI COMPLESSIVAMENTE ASSICURATI

Combinazioni	Morte	Invalità permanente	Spese mediche e di rimpatrio
1	€ 100.000	€ 100.000	-
2	€ 100.000	€ 100.000	€ 2.500
3	€ 150.000	€ 150.000	-
4	€ 150.000	€ 150.000	€ 5.000
5	€ 200.000	€ 200.000	-
6	€ 200.000	€ 200.000	€ 7.500

Art. C.4 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida in quanto:

- si tratti di natante adibito al diporto o ad uso privato **(escluso il noleggio e la locazione)**;
- il trasporto venga effettuato in conformità alle norme vigenti;
- il natante sia condotto da persona di età non superiore agli 80 anni e non inferiore ai 14 compiuti, munita della regolare patente di abilitazione ove prescritta e degli altri requisiti

prescritti dalla legge;

- il natante sia in navigazione nei limiti previsti dalla licenza di navigazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante per scafi e battelli pneumatici per i quali non siano indicati gli estremi identificativi.

Art. C.5 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- dall'uso del natante in occasione della partecipazione a gare e relative prove od allenamenti;
- dalla guida del natante quando l'Assicurato non sia munito dell'abilitazione prescritta, se richiesta, dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o sia affetto da infermità riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- da abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- in occasione di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Art. C.6 - Limite di età

L'assicurazione non è operante per le persone di età superiore a 80 anni.

Art. C.7 - Persone non assicurabili

L'assicurazione non è operante, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei.

Art. C.8 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è

assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto, devono consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. C.9 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Articolo C.11 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. C.10 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, **entro due anni dal giorno dell'infortunio**. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi dell'Assicurato in parti uguali o, se designati, ai Beneficiari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponde ai suoi aventi diritto, soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. C.11 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, **entro due anni dal giorno dell'infortunio**.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata per invalidità permanente.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato **secondo i criteri e le percentuali seguenti:**

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE

A. Parte superiore del corpo	destro		sinistro
di un occhio		25%	
di ambedue gli occhi		100%	
dell'udito (sordità completa di un orecchio)		10%	
dell'udito (sordità completa bilaterale)		40%	
di un arto superiore	70%		60%
di una mano o un avambraccio	60%		50%
di un pollice	18%		16%
di un indice	14%		12%
di un medio	8%		6%
di un anulare	8%		6%
di un mignolo	12%		10%
di una falange ungueale del pollice	9%		8%
di una falange di altro dito della mano		1/3 del valore del dito	
B. Parte inferiore del corpo			
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia		70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio		60%	
di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%	
di un piede		40%	
di ambedue i piedi		100%	
di un alluce		5%	
di un altro dito del piede		1%	
della falange ungueale dell'alluce		2,5%	
di un rene		15%	
della milza senza compromissioni significative della crisi ematica		10%	

ANCHILOSI

A. Parte superiore del corpo	destro		sinistro
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%		20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%		15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%		8%
B. Parte inferiore del corpo			
dell'anca in posizione favorevole		35%	
del ginocchio in estensione		25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto		10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%	

PARALISI COMPLETA

	destro		sinistro
del nervo radiale	35%		30%
del nervo ulnare	20%		17%
del nervo sciatico popliteo esterno		15%	

ESITI DI FRATTURA

	destro		sinistro
scomposta di una costa		1%	
amielica somatica con deformazione a cuneo di:			
• una vertebra cervicale		12%	
• una vertebra dorsale		5%	
• 12 ^a dorsale		10%	
• una vertebra lombare		10%	
del sacro		3%	
del coccige con callo deforme		5%	

STENOSI NASALE ASSOLUTA

monolaterale	4%		
bilaterale	10%		

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, in riferimento alle percentuali dei casi sopra riportati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni di uno o più dei segmenti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. L'accertamento del grado di invalidità viene effettuato in Italia.

Art. C.12 - Rimborso spese mediche e di rimpatrio

La Compagnia rimborsa, sino alla concorrenza del capitale assicurato a tale titolo, per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per:

- gli onorari dei medici chirurghi;
- gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio e i relativi tickets;
- l'assistenza medica e i medicinali prescritti dal medico curante;
- le cure e i trattamenti fisioterapici e rieducativi (**escluse le cure termali**), effettuate nel periodo di ricovero e **sino al 60° giorno successivo a quello di dimissione**;
- le rette di degenza, **esclusa ogni spesa di natura alberghiera**;
- il trasporto dell'Assicurato dal luogo dell'infortunio all'Istituto di cura.

Limitatamente alle spese di trasporto, ivi comprese le spese di rimpatrio comunque effettuate, la Compagnia rimborserà fino alla concorrenza del 15% del capitale assicurato per questa garanzia.

Sono escluse dall'assicurazione le spese odontoiatriche, quelle necessarie al rilascio delle notule dei medici di parte e quelle necessarie per la stesura delle relazioni medico-peritali.

La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a cura

ultimata e su **presentazione in originale dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati, e della certificazione medica (compresa l'eventuale cartella clinica completa).**

A richiesta dell'Assicurato la Compagnia restituisce i documenti giustificativi previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale dei predetti documenti per ottenere il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di una certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, nella valuta corrente in Italia.

Art. C.13 - Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Articolo C.9, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è facoltativa per entrambe le Parti, qualora il Contraente debba essere considerato "consumatore" ai sensi degli artt. 1469-bis e segg. del Codice Civile.

Art. C.14 - Alienazione del natante

In caso di alienazione del natante, l'assicurazione cessa con effetto immediato al momento dell'effettivo trapasso di proprietà,

indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso.

Se l'alienazione del natante avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo natante dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo natante, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. C.15 - Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento alla determinazione del danno.

L'accertamento e la determinazione di danni sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennità liquidata ai termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. C.16 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, la effettuata liquidazione ed il pagamento di risarcimento, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. C.17 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Art. C.18 - Rinvio

Valgono anche gli Articoli A.2, escluso secondo comma, A.3, A.4, A.6, A.7, A.14, A.16 e A.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

